



COMUNE DI MONTIRONE
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI PER IL RECUPERO
DELL'EVASIONE FISCALE AI SENSI
DELL'ART.1. COMMA 1091
DELLA LEGGE N. 145 DEL 30 DICEMBRE 2018**

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 145 del 28/12/2023

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali ed eventualmente formative degli Uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di indicare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al settore entrate.

Articolo 2 - Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal rendiconto della gestione approvato e precisamente:
 - a) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento, mentre nulla sarà erogato nel caso di riscossioni sollecitate che si verificano in regime di "ravvedimento operoso";
 - b) il 3,5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento, mentre nulla sarà erogato nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione a terzi;
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con la percentuale di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU e TARI iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento. Resta inteso che l'ammontare massimo annuo del fondo incentivante, di cui all'articolo 1 comma 1091 della Legge 145/2018, viene stabilito annualmente dalla Giunta/Consiglio in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione e delle successive variazioni. Pertanto, qualora dall'applicazione delle percentuali sopra indicate derivasse un incentivo superiore allo stanziamento di bilancio, l'importo massimo erogabile al gruppo di lavoro sarà quello definito dalla Giunta/Consiglio attraverso il Bilancio di previsione e delle successive variazioni.
4. L'accantonamento del fondo è possibile solo se l'ente ha approvato il bilancio di previsione e il rendiconto nei termini fissati dal D.lgs. 18/08/2000 n. 267 o nel diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministero dell'Interno (ai sensi dell'art. 151, comma 1, ultimo periodo TUEL) e, per il rendiconto, con legge, così come previsto dalla deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 19/SEZAUT/2021/QMIG.

Articolo 3 - Destinazione del Fondo

1. Il fondo, calcolato ai sensi del precedente articolo 2, è suddiviso come segue:

- a) 10% delle risorse finanziarie del Fondo è destinato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, privilegiando concretamente gli uffici dediti al recupero evasione di tributi e canoni comunali;
- b) Il 90% delle risorse finanziarie del Fondo è destinato a remunerare il personale preposto alla gestione delle entrate.
2. Il fondo destinato a remunerare il personale preposto alla gestione delle entrate di cui al precedente comma 1 lett. b) è suddiviso fra le persone coinvolte con le seguenti percentuali:
 - a) Responsabile del settore tributi/entrate 35%
 - b) Funzionario Responsabile del tributo e Personale addetto all'accertamento 35%
 - c) Collaboratori amministrativi 30%.
3. Eventuali quote dei Fondi di cui ai commi precedenti, non utilizzate e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 4 - Criteri di riparto del Fondo destinato ad incentivi del personale

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto di quelle necessarie al potenziamento delle risorse strumentali ed eventualmente formative, sono ripartite tra tutto il personale impegnato direttamente nel raggiungimento degli obiettivi dei Servizi preposti e alla gestione e al recupero evasione delle Entrate, al fine di premiare e valorizzare le professionalità interne all'Amministrazione, privilegiando concretamente gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi, nonché la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.
2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e IRAP a carico dell'Amministrazione, ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di elevate qualificazioni responsabili di Dipartimento, non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
4. Le quote da attribuire ad ogni dipendente saranno quantificate sulla base di criteri predefiniti che tengano conto delle responsabilità connesse alle specifiche attività assegnate, con riferimento a quelle effettivamente assunte, all'apporto dato nei vari processi di recupero evasione ed al rispetto dei tempi dettati dalla normativa tributaria ed alla realizzazione degli obiettivi e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance.
5. Le percentuali di ripartizione e liquidazione della quota destinata al trattamento economico accessorio destinato al personale di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) individuato dal responsabile di elevate qualificazioni del dipartimento competente per materia sono definite dal medesimo responsabile con proprio provvedimento.

Articolo 5 - Criteri di riparto del Fondo destinato al potenziamento della formazione e delle risorse strumentali

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle risorse destinate all'incentivo del personale, sono destinate all'aggiornamento tecnologico, alle attività volte a migliorare la fruibilità e l'ampliamento delle banche dati e al miglioramento dei servizi al cittadino.
2. Tale fondo può essere utilizzato per:

- a) l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;
- b) l'implementazione delle banche dati integrate per il controllo e il miglioramento della capacità di accertamento, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- c) l'acquisizione di strumentazioni o servizi funzionali a migliorare il dialogo con i contribuenti;
- d) la promozione di piani specifici di formazione del personale al fine di migliorare le performance operative.

Articolo 6 - Condizioni di applicabilità

1. Per poter applicare il presente regolamento è necessario che, in ciascuna annualità, l'Ente abbia approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o prorogati con Decreto del Ministro dell'Interno (ai sensi dell'articolo 151 comma 1 ultimo periodo del TUEL) o con legge.

Articolo 7 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di approvazione o alla dichiarazione di immediata eseguibilità.